



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 21 Del 10-08-2024

OGGETTO: Adesione del Comune di Torrioni alla campagna di mobilitazione del Paese contro la legge 86/2024 (Autonomia differenziata) - Azioni di sostegno alla campagna per la presentazione di un referendum ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n° 86

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di agosto alle ore 12:05 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l'Sindaco Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Donnarumma Serafino	P	Oliviero Fabio	A
Ferrara Francesco	P	Avella Emilio	P
Spadea Filomena	P	Casillo Giuseppe	A
Iommazzo Adriano	P	Granata Paolo	A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 7

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Lepore Giovanni	P
-----------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario comunale dott. Dott. Silvio Adamo, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 19 Giugno 2024 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge n. 86/2024, pubblicata sulla G.U. del 26 Giugno 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la legge approvata giunge al termine di un lungo e risalente dibattito, ispirato alle ragioni rivendicate da alcune forze politiche orientate da sempre a favorire interessi territoriali ben determinati e a privilegiare le espressioni di alcuni ceti produttivi rispetto al resto del Paese, con il fine di trattenere a livello locale una parte cospicua delle tasse versate;
- infatti, l'autonomia differenziata è sostanzialmente il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'attribuzione dell'autonomia legislativa a una regione a statuto ordinario su tutte le materie che la Costituzione riserva alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato; insieme alle competenze, per l'attuazione delle deleghe, le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive;
- in particolare, la legge 86/2024 trasferisce alle regioni che definiranno gli accordi, autonomia legislativa ed esercizio di relative funzioni in riferimento alle seguenti materie:
 - rapporti internazionali e con l'Unione europea;
 - commercio con l'estero;
 - la tutela e sicurezza del lavoro;
 - ordinamento delle professioni;
 - ricerca scientifica e tecnologica;
 - tutela della salute;
 - alimentazione;
 - ordinamento sportivo;
 - protezione civile;
 - governo del territorio e urbanistica;
 - porti e aeroporti civili;
 - grandi reti di trasporto e di navigazione;
 - comunicazione;
 - energia;
 - previdenza complementare e integrativa;
 - coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
 - casse di risparmio e disciplina degli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
 - organizzazione della giustizia di pace;
 - norme generali sull'istruzione;
 - tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
 - tutela dei beni culturali;

PRESO ATTO CHE:

- Il provvedimento si compone di 11 articoli che disciplinano il procedimento di approvazione delle "intese" (articolo 2), che la Costituzione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, richiede per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di

autonomia. In proposito, si stabilisce che l'atto di iniziativa sia preso dalla regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'iniziativa di ciascuna regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da ciascuna delle due camere e che avrà natura giuridica di legge rinforzata, annichilendo in tal modo il dibattito nel seno dell'organo legislativo;

- L'attribuzione alle Regioni ordinarie delle condizioni di autonomia, nelle materie di cui all'art. 116, comma 3, Cost., è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, la cui definizione costituisce pertanto premessa imprescindibile affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata. Il principio, già sancito nella legge di bilancio 2023, contiene una semplice delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei LEP, non tenendo conto del fatto che l'individuazione dei Livelli Essenziali di Prestazione è una misura attesa da oltre venti anni e sulla quale il legislatore ha manifestato da sempre enormi difficoltà, soprattutto in termini di copertura economica;
- La legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP (art. 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire, soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art. 3), nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Tuttavia non è chiaro il meccanismo di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei quali i LEP dovrebbero essere finanziati al fine di scongiurare eventuali disparità di trattamento: tutto ciò rende debole la garanzia che il legislatore della riforma avrebbe voluto assicurare.
- Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Anche questo non garantisce che vi possa essere un livello di erogazione del servizio senza discriminazioni territoriali.
- Il trasferimento della competenza legislativa e l'esercizio della relativa autonomia comporta l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio stesso e si prevede che il finanziamento delle funzioni avvenga tramite la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali (articolo 5), che verranno così sottratti all'utilizzo collettivo.
- Sotto il profilo finanziario, la legge (articolo 9) reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione di quanto disposto dalla normativa e di ciascuna intesa che ne derivi. Dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sia attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, nonché garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma,

della Costituzione: in altri termini, la legge 86, cd Calderoli, non prevede l'individuazione di alcuna risorsa aggiuntiva per il finanziamento dei tanto proclamati Livelli Essenziali di Prestazione;

RITENUTO CHE:

- Uno dei punti cruciali della legge 86/2024, come si è visto, è quello riguardante il finanziamento dei Livelli Essenziali di Prestazione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, conosciuti come LEP, che in base alla Costituzione tutelano i “diritti civili e sociali” di cittadine e cittadini; orbene, l'entità di questi finanziamenti andrebbe stabilita prima delle richieste di autonomia, in modo tale da avere chiaro di quante risorse ha bisogno ogni regione richiedente. Tuttavia, non solo questa forma di garanzia preventiva non è menzionata ma le regioni aderenti potranno formulare un'intesa anche senza il decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire l'entità dei LEP, distribuendo così i finanziamenti in base alla spesa storica della regione nell'ambito specifico in cui questa chiede l'autonomia. Si attuerebbe così una vera e propria “secessione dei ricchi”, perché si assicurerebbero maggiori finanziamenti alle regioni del Nord, in quanto detentrici di maggiori risorse e titolari di una spesa storica più alta, e meno a quelle del Sud, dove ci sono meno risorse e quindi una spesa storica più bassa. In questo modo, si accentuerebbero ancora di più le disuguaglianze tra i due poli del paese.
- Del resto, come già evidenziato in precedenza, che la definizione dei LEP è una misura attesa da oltre venti anni e questa inerzia del legislatore, determinata probabilmente dalla non volontà di prevedere risorse aggiuntive che finanziano la sperequazione presente fra vari territori del Paese, ha finito con il cristallizzare i divari di servizi tra regione e regione. Per questo motivo, già esistano grandi differenze territoriali dei servizi che sarebbero ampliate da ulteriori e innaturali forme di autonomia, senza aver preliminarmente rese uguali le prestazioni essenziali.
- L'autonomia colpirebbe gravemente il sistema scolastico con un vero processo separatista in cui si avrebbero programmi diversi a livello regionale, nonché sistemi di reclutamento territoriale e funzionamenti differenziati; e ciò tenendo presente che già ora esiste una differenziazione ingiusta delle risorse educative pubbliche offerte sul territorio nazionale, non solo tra regioni, ma anche all'interno delle stesse regioni e città. Differenze che, con una sorta di “regionalizzazione scolastica”, si sovrappongono alle disuguaglianze sociali e di contesto, invece di compensarle. Quindi, a seconda delle regioni, si avrebbero diversi ordinamenti scolastici, diverse funzioni e organizzazione del sistema educativo, diversa disciplina del rapporto di lavoro del personale della scuola. La stessa autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta, rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali.
- La riforma non specifica nemmeno le modalità con cui attivare le richieste di autonomia, lasciando al governo il compito di elaborare l'intesa tra Stato e regione, per poi inviarla alla regione in questione per essere approvata. Dopodiché, il Parlamento non avrebbe alcuna voce in merito perché il Consiglio dei Ministri dovrebbe presentare alle camere solo un disegno di legge per approvare l'intesa, sul quale deputati e senatori non avrebbero possibilità di proporre modifiche, di fatto esautorando l'organo legislativo, ridotto a un organo con mera funzione di certificatore.
- Sul fronte della salute pubblica, nonostante la tragica esperienza della pandemia, che aveva già messo in evidenza i guasti di un sistema estremamente parcellizzato e

regionalizzato come quello sanitario, si assisterebbe ad un progressivo incremento del divario esistente fra territori che riescono a garantire un accesso a un diritto universale e territori che fanno i conti con la continua riduzione di strutture, strumenti e risorse umane: non è certo l'autonomia differenziata lo strumento adeguato per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, fra cui la riduzione delle liste di attesa e l'intervento del pubblico nella organizzazione dei servizi di emergenza. Le regioni economicamente più forti sarebbero in grado di fornire servizi migliori, magari privatizzandoli a vantaggio delle fasce di reddito più alto, creando quindi anche diseguaglianze nei loro territori. Invece, le regioni economicamente più deboli resterebbero ancora più indietro, perché lo Stato non disporrebbe di risorse sufficienti per un Fondo integrativo in grado di abbattere i divari sociali ed economici.

- Inoltre, col passare del tempo si affermerà una pericolosa competizione territoriale: cresceranno ulteriormente le diseguaglianze, verrà meno la stessa possibilità di una politica industriale e di coesione nazionale. Infatti, la frammentazione delle politiche pubbliche su materie di straordinaria rilevanza strategica come ambiente, energia, infrastrutture, ricerca finirà con il creare un Paese non a doppia velocità ma, addirittura, a velocità multipla; senza considerare il danno potenzialmente prodotto da una politica industriale parcellizzata e articolata su obiettivi di interesse locale e non nazionale, con le inevitabili ripercussioni che tutto questo avrà sul PIL;
- In sostanza, si vuole attuare il regionalismo differenziato prescindendo dalla realizzazione di un'effettiva perequazione tra territori con maggiore e minore capacità fiscale; sarebbe invece indispensabile costruire un sistema di redistribuzione delle risorse che assicuri ad ogni Comune, Città Metropolitana, Provincia e Regione quanto occorre per garantire l'uniformità e l'esigibilità dei diritti sociali e civili in tutto il territorio nazionale, realizzando così una architettura di norme e principi generali seriamente orientata ad assicurare l'unitarietà delle politiche economiche, sociali e di sviluppo; il legislatore del provvedimento, accecato dalla fretta, non è riuscito neanche a immaginare un ordinario sistema di autonomia tributaria che avrebbe implicato almeno una assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente politica: è prevista invece una mera "partecipazione" al gettito fiscale generale (e quindi una predatoria sottrazione di risorse alla collettività generale) per finanziare l'autonomia legislativa e funzionale sulle materie previste in palese violazione del principio costituzionale della progressività del sistema tributario, basato sulla capacità contributiva di ogni cittadino prescindendo dalla residenza e dai confini territoriali dei governi locali. Insomma, una misura fondamentalmente regressiva.
- Non vi sono ragioni che giustifichino, in un Paese unito, la promulgazione di una legge che invece tende ad aumentare le disuguaglianze tra territori più e meno ricchi, ed all'interno dei territori stessi, ad accrescere le discriminazioni in termini di accesso ai servizi, ad ampliare il divario esistente, per ragioni storiche e sociali, sin dall'istituzione dello Stato unitario, tra Nord e Sud del Paese: tutta la legislazione precedente, dal 1865 ad oggi, anzi, era andata in senso esattamente contrario alla scriteriata disciplina sulla autonomia differenziata, fondata sulla polverizzazione del senso di Stato unitario e sulla cancellazione del concetto di coesione e di solidarietà, nonché sulla soppressione del principio di sussidiarietà e di solidarietà nazionale.

EVIDENZIATO CHE:

- questa Amministrazione ha sempre operato avendo come punto di riferimento un'ottica unitaria e di coesione del Paese e ha sempre mirato ad affermare principi quali parità di diritti, inclusione, partecipazione, sussidiarietà, sovranità popolare; di fronte a una prospettiva di divisione dei cittadini e di discriminazione sociale valuta importante che l'ente locale comunichi alle cittadine ed ai cittadini in modo trasparente il proprio orientamento in modo da rendere note le conseguenze, in termini di ricaduta sulle persone amministrate e sulla azione stessa del Comune che deriveranno dall'attuazione o meno della Legge 86/2024.
- questa Amministrazione è dunque determinata ad aderire alla campagna referendaria abrogativa della legge n. 86/2024 conformemente al quesito depositato dal comitato promotore presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in data 5 Luglio 2024;
- intende sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ragioni del SI' al referendum abrogativo, stimolando un importante ed organico dibattito pubblico sui Livelli Essenziali di Prestazione e per un rinnovato patto per l'unità: questo significa schierarsi per la tutela del diritto alla salute, all'istruzione, alla mobilità, alla tutela dell'ambiente, ed altri ancora di tutte e tutti senza alcuna distinzione di area e di condizione;
- ritiene altresì di porre in essere tutte le azioni democratiche di lotta e di partecipazione a sostegno dell'unità del Paese per rinnovare e ribadire un'idea forte e condivisa di unità del territorio nazionale, contribuendo così alla crescita di una società che vuole progredire aumentando il benessere collettivo;

visto il d.lgs. n. 267/2000;

attesa la propria competenza ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, dello Statuto comunale e dei regolamenti interni,

con la seguente votazione: presenti 7 Consiglieri; assenti 3 Consiglieri (Oliviero Fabio; Casillo Giuseppe; Granata Paolo); favorevoli 5 Consiglieri; contrari due Consiglieri (Spadea Filomena; Ferrara Francesco)

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di impegnare l'Amministrazione della Città a:

1. **PORRE IN ESSERE** tutte le azioni democratiche di lotta e di partecipazione a sostegno dell'unità del Paese per rinnovare e ribadire un'idea forte e condivisa di unità del territorio nazionale, contribuendo così alla crescita di una società che vuole rinnovarsi aumentando il benessere collettivo.
2. **ADERIRE** alla campagna referendaria abrogativa - promossa ai sensi dell'art. 75 della Costituzione - nei confronti della legge n. 86/2024, intitolata "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", conformemente al quesito depositato dal comitato promotore presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in data 5 Luglio 2024.
3. **SENSIBILIZZARE** l'opinione pubblica sulle ragioni del SI' al referendum abrogativo, stimolando un importante ed organico dibattito pubblico sui Livelli Essenziali di

Prestazione e per un rinnovato patto per l'unità.

4. **TRASMETTERE** la presente deliberazione al:

- Presidente della Repubblica
- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Presidenti dei gruppi consiliari di Camera e Senato

5. **DELIBERA, altresì, di DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del dlgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario comunale
Dott. Dott. Silvio Adamo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 26-10-2024

Il Segretario comunale
Dott. Dott. Silvio Adamo